



COMUNE DI SELLERO

Provincia di Brescia

CAP 25050 – Piazza Donatori di Sangue, n. 1

Tel. (0364) 637009 - fax (0364) 637207

Codice fiscale: 00734610173 - Partita IVA: 00576240980

www.comune.sellero.bs.it ***** e-mail: info@comune.sellero.bs.it

Prot. n. 2887

Sellero, 19/07/2023

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. 4 DICEMBRE 2020, N. 302) – ANNUALITÀ 2022

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;

Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;

Considerato che, nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune ritiene perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dall'insorgenza della crisi economica e sanitaria da Covid-19;

Considerato che il contributo è cumulabile con eventuali altri contributi pubblici nel rispetto del cosiddetto Regime “De Minimis”, Art. 2: “*Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione*”

Europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del, 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108.”;

Considerato che il contributo erogato non è assoggettato alla ritenuta del 4% di cui all’art.28, comma 2, del D.P.R n°600/1973 in quanto l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” 3);

Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2021 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per l’anno 2022 di un contributo di euro 20.065,00 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio;

Preso atto che a seguito delle economie sui precedenti bandi la somma da destinare per il presente bando – annualità 2022 ammonta ad € 24.500,00;

Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. in data ha stabilito i criteri di assegnazione del contributo in oggetto;

SI RENDE NOTO

che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate sul territorio comunale un contributo a fondo perduto per l’anno 2022 secondo la procedura di seguito specificata:

1. Finalità

Il presente avviso è finalizzato a garantire il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con **sede operativa nel comune di Sellero**.

Il contributo è cumulabile con le altre misure di sostegno previste da norme statali e regionali in favore di famiglie, lavoratori e imprese in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Importo complessivo

L’ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle finalità di cui al punto 1 è pari per l’anno 2022 a euro 24.500,00.

3. Soggetti beneficiari

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 possono accedere ai contributi di cui al presente avviso le piccole imprese e le micro imprese, in qualsiasi forma giuridica, che svolgano l’attività economica attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale e nuove ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale intendendo per nuove attività quelle attivate e in esercizio nell’anno di erogazione del contributo.

Per piccola impresa deve intendersi a norma dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per microimpresa deve intendersi a norma dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Per le aziende agricole possono essere considerate destinatarie dei contributi in oggetto relativamente al solo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

Tutte le imprese che intendono richiedere il contributo:

- devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane;
- devono risultare attive al momento della presentazione della domanda;
- non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- devono essere in regola con il versamento dei tributi comunali.

4. Criteri di attribuzione del contributo

Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022 che rientrano nelle seguenti tipologie:

a) Spese di gestione (riferite all'azienda):

- Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- Utenze (luce, gas, acqua);
- Acquisto di carburante;
- Acquisto di materiale per la protezione dei lavoratori e dei consumatori;
- Servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;

b) Spese di investimento:

- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;
- Acquisto di macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate, per la gestione dell'attività;
- Acquisto di macchinari per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- Acquisto di hardware e software gestionali e/o realizzazione siti web, e-commerce ecc.

I giustificativi di spesa (fatture, bollette ecc...) da allegare all'istanza dovranno essere corredati da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (bonifico, assegno, fatture quietanzate ecc...).

Le fatture devono essere di competenza dell'anno 2022, mentre il pagamento può essere stato eseguito anche nell'anno successivo.

Le spese ammissibili sono considerate iva esclusa.

Ogni impresa può presentare un'unica richiesta di contributo.

Il contributo massimo concedibile, determinato in sede di previsione, corrisponde a € 400,00; qualora le risorse risultino eccedenti, il contributo massimo potrà essere ripartito proporzionalmente per ogni beneficiario le cui spese risultino superiori a € 400,00 sulla base del numero di richieste di contributo ricevute ed ammesse.

NON SONO AMMESSE A FINANZIAMENTO:

- Spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- Pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario (come la consulenza fiscale e contabile ordinaria ed i servizi regolari);
- Spese per personale dipendente e relativi contributi obbligatori;
- Spese sostenute a titolo di avviamento per le nuove imprese.

5. Modalità e termini di presentazione della domanda

Le richieste possono essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC: protocollo@pec.comune.sellero.bs.it) oppure con consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Sellero in Piazza Donatori di Sangue, n. 1). Le richieste di contributo cartacee devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 settembre 2023 mentre quelle inviate a mezzo pec entro le ore 24.00.

Le richieste devono essere presentate secondo il modello allegato al presente avviso e devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredate della copia fotostatica non autenticata del documento d'identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

Per quanto riguarda i modelli trasmessi a mezzo pec è consentita la firma digitale. In caso di firma digitale non sarà necessario allegare copia del documento di identità.

6. Altre informazioni

Il Comune, a seguito della presentazione delle richieste, può richiedere di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell'erogazione del contributo e può procedere a controllare la veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni effettuate.

A conclusione della fase istruttoria, il Comune provvederà a comunicare l'ammissione al contributo mediante la pubblicazione della determina di assegnazione e liquidazione del contributo sul sito istituzionale dell'Ente e sull'albo pretorio informatico.

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Il Comune ha facoltà di annullare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento. In caso di mancato stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020, i richiedenti non avranno diritto a nessun contributo.

Allegato A – Modulo di domanda

Il Sindaco
Giampiero Bressanelli